



# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

## **2014 – 2016**

(art.10 del D.Lgs. n.33/14.03.2013)

## **Indice**

1. Premesse e finalità .....	3
2. Ruoli organizzativi.....	4
3. Interventi attuativi.....	5
4. Modalità e logiche operative per l'attuazione del Programma.....	7
5. Monitoraggio .....	9

## 1. Premesse e finalità

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli enti locali la revisione dei propri assetti organizzativi in materia di accessibilità e trasparenza.

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Ente.

Il D.lgs. n.33/14.03.2013, recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha riordinato, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia, tra le quali si richiamano il D.lgs 150/2009 e la Legge 190/2012 oltre alle deliberazioni della CIVIT, introducendo al contempo nuovi obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni. Tale norma è richiamata integralmente anche per le parti non espressamente citate

L'art.1 fornisce una precisa definizione di trasparenza, "intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (comma1). "La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino" (comma 2). Essa costituisce inoltre livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.117, comma 2, lettera m), della Costituzione (comma 3).

Essa si sostanzia nell'obbligo di "pubblicazione [...] nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione" (art.2, c.2). I dati inoltre devono essere pubblicati in formato di tipo aperto (art.7) allo scopo di consentirne "la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo" (art.4, c.1).

Tra le novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n.33/2013, si segnalano:

- l'istituzione del **diritto dell'accesso civico**, ovvero "il diritto di chiunque di richiedere [i documenti, le informazioni o i dati], nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" senza "alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; la richiesta, "non deve essere motivata, è gratuita" e l'unico rimedio ammesso all'inadempimento della pubblicazione è sostanzialmente quello di provvedervi (art.5).
- l'obbligo di approvare e pubblicare il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, che diventa obbligatorio anche per gli enti locali e definisce "le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi" (art. 10). Esso costituisce inoltre uno dei principali strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione (L. n.190/2012). A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione" (c.2).
- l'obbligo di nominare il **Responsabile per la trasparenza** in ogni amministrazione (art. 43), che "svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione" e ha, tra l'altro, il compito di provvedere all'aggiornamento del Programma.

- l'obbligo di collocare nella home page del sito istituzionale un'**apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente"**, la cui strutturazione in sottosezioni di primo e secondo livello è definita dalla tabella allegata al D.Lgs. n.33/2013.

Nella logica della normativa, la trasparenza favorisce il coinvolgimento dei soggetti esterni, dai cittadini (singoli o associati) agli organi di stampa, nel dibattito riguardante l'attività della pubblica amministrazione, sia nella fase di definizione delle scelte che in quella successiva di attuazione delle decisioni, ed è funzionale a tre scopi:

- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico.

Con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la Provincia di Torino intende dare attuazione al principio di generale trasparenza, di cui all'art.1 del D.Lgs. n.33/2013. Esso serve infatti a definire le iniziative previste dall'amministrazione per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione.

Compatibilmente con le caratteristiche organizzative dell'amministrazione e con i vincoli finanziari e di risorse umane, la programmazione triennale e la relativa attuazione si attestano ad un livello di base.

## 2. Ruoli organizzativi

Il Programma triennale indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di medio periodo (tre anni). E' un programma triennale a "scorrimento", idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso. Esso sarà aggiornato, in ragione dello stato di attuazione ed in funzione di eventuali modifiche e integrazioni, con cadenza almeno annuale.

I soggetti chiamati ad intervenire, nelle differenti fasi, nel sistema complessivo della Trasparenza possono essere identificati, nella specifica realtà organizzativa del nostro ente, nei seguenti:

- la Giunta provinciale, che avvia il processo, approva il Programma triennale e indirizza le attività volte all'aggiornamento dello stesso;
- il Responsabile della Trasparenza, il quale ha il compito di aggiornare il Programma curando, a tal fine, il coinvolgimento delle strutture interne cui compete l'individuazione dei contenuti dello stesso, nonché di vigilare sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e, pertanto, sull'attuazione del Programma;
- il Nucleo di Valutazione<sup>1</sup>, il quale ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori (art.44, D.Lgs. n.33/2013);
- i Direttori di Area, che sovrintendono alla tempestiva e regolare messa a disposizione da parte dei Servizi dell'Area delle informazioni soggette ad obblighi di pubblicazione, provvedendo direttamente per quanto rientrante tra le funzioni della Direzione di Area o tra i compiti del Direttore di Area, e comunque assumendo la responsabilità per le sezioni o sottosezioni di

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.Lgs. n.150/2009, art.16, comma 2, gli enti locali, per i quali non è obbligatoria l'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), adeguano il proprio ordinamento ai principi contenuti (nel caso in questione) nell'art.7, in materia di "Sistema di misurazione e valutazione della performance", tra cui l'affidamento delle relative funzioni ad un organismo di valutazione che assicuri caratteristiche di indipendenza. Nel caso della Provincia di Torino, tali funzioni sono attribuite al "Nucleo di Valutazione", a cui vanno pertanto riferiti anche i compiti individuati dall'art.44 del D.Lgs. n.33/2013.

“Amministrazione trasparente” per le quali l’attribuzione degli specifici obblighi è possibile a livello di Area, mentre non risulti praticabile a livello dei singoli Servizi;

- i Dirigenti dei Servizi, che garantiscono la completezza, esattezza, tempestività e regolare disponibilità delle informazioni soggette ad obblighi di pubblicazione;
- il Servizio “Comunicazione istituzionale, informazione e relazioni interne ed esterne”, che cura l’interfaccia grafica e le modalità di fruizione dei contenuti pubblicati nelle sezioni del sito web istituzionale dedicate alla trasparenza, assicurandone in particolare la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità;
- il Servizio “Sistema informativo e telecomunicazioni”, che dirige la progettazione e il funzionamento dei sistemi informativi necessari a rendere disponibili le informazioni soggette ad obblighi di pubblicazione ed assicura che le sezioni del sito web e le modalità di pubblicazione siano conformi alle prescrizioni tecniche previste dalla normativa, segue il processo di implementazione degli strumenti e delle tecniche necessari per la rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della Sezione;
- il Servizio “Sviluppo organizzativo, regolamenti e qualità”, che mantiene aggiornata la corrispondenza tra singola informazione richiesta e unità organizzativa di livello dirigenziale tenuta a garantire la tempestiva e regolare disponibilità della stessa.

I compiti e le responsabilità di ciascuno dei soggetti come sopra illustrati, per i casi non direttamente normati dal D.Lgs. n.33/2013, vengono definiti dal presente Programma e da un adeguamento puntuale del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS).

### 3. Interventi attuativi

L’Ente ha già ottemperato alle disposizioni di Legge in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale “Trasparenza, Valutazione e Merito” dei dati resi obbligatori dalla Legge, nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono state ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte dalla Provincia.

Infatti la conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente, nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e completa informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in modo consapevole.

Ad oggi la Provincia di Torino si è dotata nella home page del sito istituzionale un’**apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”**, la cui strutturazione in sottosezioni di primo e secondo livello è definita dalla tabella allegata al D.Lgs. n.33/2013.

L’attuale configurazione si basa sulla rielaborazione dei dati esistenti, presentando e rendendo disponibili i dati secondo le specifiche tecniche definite ed in coerenza alle logiche ispiratrici dalla nuova normativa.

Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, è stata definita la Tabella (Allegato A alla deliberazione)<sup>2</sup>, che individua, per ciascuna sottosezione della sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, i contenuti specifici e l’unità organizzativa responsabile della pubblicazione dei dati.

Sono inoltre individuati i dati mancanti: sulla base del livello di conformità alla normativa rilevato con riferimento alle varie tipologie di dati, si procederà al reperimento dei dati mancanti e saranno approfondite con le unità organizzative responsabili le tempistiche per ciascun adempimento di pubblicazione.

Nella Tabella sono indicati i tempi attuativi di adeguamento con riferimento all’orizzonte temporale 2014-2016.

---

<sup>2</sup> D’ora in poi semplicemente “Tabella”.

Saranno inoltre applicate le indicazioni fornite dal Responsabile Trasparenza su alcune tipologie di dati che presentano particolari problematiche, tendendo in particolare considerazione le esigenze di semplificazione organizzativa ed informatica rappresentate dai Servizi competenti in materia.

In tale ambito, si procederà all'individuazione da parte del Responsabile per la Trasparenza degli ambiti prioritari di adeguamento, con riferimento innanzitutto ai dati e alle informazioni che non erano già oggetto di pubblicazione e secondariamente a quelli che devono essere integrati, modificati o pubblicati con modalità differenti.

La nuova normativa in materia di trasparenza richiama espressamente i principi di semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità delle informazioni pubblicate (D.Lgs. n.33/2013, art. 6, comma 1) e sarà pertanto necessario migliorare ulteriormente, anche da questo punto di vista, il sito web istituzionale, al fine di garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti ma anche delle altre pubbliche amministrazioni e l'immediata individuazione e consultazione dei dati stessi.

Occorrerà da parte del Servizio "Comunicazione istituzionale, informazione e relazioni interne ed esterne" definire un piano di intervento volto a migliorare le modalità di fruizione dei contenuti pubblicati, in termini di chiarezza ed usabilità. Nei casi in cui risulti necessario, anche su segnalazione del Responsabile per la Trasparenza, si procederà a specifici interventi già nel corso della prima annualità del Programma.

La normativa in materia di trasparenza prevede che i dati pubblicati siano in formato di tipo aperto, al fine di consentirne il riutilizzo, l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web, ovvero una più facile e rapida consultazione da parte dell'utente.

Sarà pertanto necessario che il Servizio "Sistema informativo e telecomunicazioni" effettui un'analisi degli attuali applicativi utilizzati nell'Ente, al fine di verificare se essi forniscano già, o siano comunque in grado di fornire con adattamenti, i dati richiesti in modo automatico ed esamini la situazione attuale a fronte delle prescrizioni tecniche indicate dalla normativa e definisca il necessario piano di adeguamento.

Nei casi in cui risulti necessario, anche su segnalazione del Responsabile per la Trasparenza, si procederà a specifici interventi già nel corso della prima annualità del Programma.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, il Servizio "Sviluppo organizzativo, regolamenti e qualità" avrà il compito di tenere costantemente aggiornata la Tabella delle corrispondenze tra obblighi di pubblicazione e unità organizzative responsabili e dovrà predisporre gli interventi di tipo organizzativo necessari.

I dati devono essere pubblicati "tempestivamente", "per un periodo di 5 anni [...] e comunque fino a che gli atti producono i loro effetti" (art.8, c.1 e c.3), ed inoltre "alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione [...] i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili [...] all'interno di distinte sezioni del sito di archivio" (art.9, c. 2).

Occorrerà innanzitutto realizzare sistemi, necessariamente informatici e per quanto possibile automatici (sulla base delle indicazioni fornite in fase di caricamento), di gestione della pubblicazione per la durata fissata, trasferimento e mantenimento nella sezione di archivio, eliminazione (nei casi previsti o consentiti).

L'art.10, comma 3, del D.Lgs. n.33/2013, prevede che "gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali."

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è quindi un importante espressione del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance nei confronti dei destinatari dei servizi erogati.

All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di

pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.

Agli obiettivi a livello strategico sono correlati gli indicatori per la misurazione delle "dimensioni della qualità dei servizi", individuati a livello gestionale/operativo, funzionali a rappresentare i risultati, comunicandoli con un linguaggio sempre più comprensibile per l'utente finale.

A partire dalla programmazione relativa all'anno 2014, gli strumenti di programmazione costituenti nell'ente il ciclo della performance, quale il PEG innanzitutto, assumono la trasparenza quale principio strategico trasversale dell'attività dell'ente e definiscono i corrispondenti obiettivi organizzativi e individuali.

#### **4. Modalità e logiche operative per l'attuazione del Programma**

Si dovrà prevedere, via via che le diverse sezioni e sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" risulteranno a regime, la cessazione della pubblicazione delle stesse informazioni sulla rete interna (intranet), integrando le informazioni da pubblicare rispetto a quanto obbligatorio, in modo da farle corrispondere, in termini di contenuto e modalità di fruizione, a quanto necessario per l'utilizzo interno.

Si ritiene di poter conseguire in tal modo molteplici ed importanti risultati:

- garantire un controllo continuo e quantitativamente rilevante, sulla tempestività, completezza, qualità, accessibilità dei dati e delle informazioni pubblicate: l'utilizzo del sito internet istituzionale da parte del personale consente infatti controllo senza costi e passaggi procedurali aggiuntivi di quanto pubblicato, anche precedente al riscontro da parte di soggetti esterni di mancanze e criticità, che verrebbero quindi significativamente ridotte;
- aumentare all'interno dell'organizzazione la consapevolezza di quanto è pubblicato e di come si accede dall'esterno ai dati ed alle informazioni: si favorisce in tal modo l'adozione da parte del personale del "punto di vista dell'utente esterno", già posto al centro delle funzioni di organizzazione;
- rafforzare e diffondere all'interno dell'organizzazione la cultura della trasparenza;
- semplificare i processi di lavoro e risparmiare tempo e risorse, come effetto del superamento della doppia pubblicazione degli stessi atti ed informazioni;
- eliminare i possibili errori dovuti alla doppia pubblicazione.

Per quanto riguarda il coinvolgimento del personale ed i profili interni all'organizzazione, si individuano i seguenti criteri operativi necessari all'attuazione del Programma:

- Collaborazione paritetica tra Responsabile Trasparenza (o suo delegato) e Dirigenti e/o Referenti per la Trasparenza, in quanto Responsabili per le singole sezioni e sottosezioni della Tabella nella strutturazione di ciascuna di esse.

- La completezza e l'aggiornamento tempestivo dei dati devono essere garantiti dai Dirigenti dell'unità organizzativa individuata per la singola sezione o sottosezione della Tabella, curandone il caricamento ed il continuo monitoraggio, anche avvalendosi dei singoli Referenti per la Trasparenza.

- Per l'usabilità dei dati, il personale che alimenta i dati del Sistema Trasparenza deve curare, ed i Dirigenti devono verificare, la qualità delle pubblicazioni, affinché gli utenti possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. L'attenzione alla forma della presentazione delle informazioni è infatti altrettanto importante della disponibilità delle stesse. Relativamente ai dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, ciascun Servizio si farà carico, altresì, di ottemperare al generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati, nonché di trattare tutti i dati personali, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, del rispetto di tutte le norme sulla riservatezza. I dati e le modalità di pubblicazione devono inoltre essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, nel rispetto del principio di proporzionalità.

- Analisi del sistema dei controlli interni ed organizzazione del sistema di monitoraggio.

- Incremento delle misure interne per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, avviando un percorso che miri al consolidamento di un atteggiamento orientato al pieno servizio del cittadino. A tal fine la Provincia si fa carico di promuovere varie iniziative ritenute indispensabili per accompagnare, in questa prima fase, il personale dell'Ente nel prendere consapevolezza non solo della nuova normativa, ma anche del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa. A tale proposito si può già prevedere l'organizzazione di incontri con il personale per illustrare gli aspetti tecnico-pratici del processo amministrativo e l'inserimento della trasparenza e dell'integrità dei comportamenti nella gestione amministrativa fra i parametri cui ancorare la valutazione della performance organizzativa dell'Ente e dei singoli Dirigenti responsabili dei Servizi.

Per quanto riguarda i profili esterni all'organizzazione, si possono individuare le seguenti azioni:

- Trasmissione del Programma alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentate nel Comitato regionale dei consumatori, con invito a presentare eventuali osservazioni, alla CIVIT e alla Regione.

- Analisi del sistema di gestione delle relazioni con i cittadini, comprendente una mappatura aggiornata dei soggetti portatori di interessi e degli strumenti di consultazione e partecipazione della cittadinanza. Centrale può essere il contributo dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) presso il quale può essere rinforzata la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, sia in chiave propositiva in merito agli ambiti nei quali attivare azioni di miglioramento della trasparenza.

- Previsione di misure di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti in relazione all'accesso, alla chiarezza ed alla utilizzabilità dei dati pubblicati. A tale scopo potranno essere predisposte delle schede di valutazione della precisione, completezza, correttezza e tempestività dei dati pubblicati, al fine di assicurare un coinvolgimento continuo della cittadinanza e aiutare l'Amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni.

In prospettiva evolutiva si può inoltre ipotizzare:

- Attivazione di strumenti, quali incontri, focus group, forum e questionari online, finalizzati al coinvolgimento di cittadini, utenti, associazioni, affinché gli stessi possano collaborare con l'Amministrazione per individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito, nonché fornire suggerimenti per l'aumento della trasparenza e integrità.

- Nell'ambito organizzativo interno, programmazione di specifiche azioni che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, attraverso una serie di interventi volti a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e dall'altro finalizzati ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione dell'Ente e dei suoi comportamenti, siano essi relativi ai documenti amministrativi o alla prassi ed all'azione dello stesso.

- Individuazione di garanzie di tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati, introducendo in ogni contenuto informativo la data di pubblicazione e l'indicazione della revisione e dell'unità organizzativa che ha fornito quel contenuto informativo.

- Individuazione dei criteri di pubblicazione dei documenti contenenti dati coperti da privacy, definendo modalità che tutelino l'anonimato.

- Redazione di uno schema di bilancio in forma semplificata, al fine di rendere maggiormente trasparente l'impiego e l'utilizzo delle risorse economiche dell'Ente.



- Individuazione di specifici indicatori per gli obiettivi dell'Ente di maggior impatto sulla collettività, per facilitare la comprensione da parte degli utenti esterni degli strumenti di programmazione, la misurazione e rendicontazione dell'attività provinciale. In considerazione del fatto che il ciclo della Performance, quale principale strumento a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare l'operato della pubblica amministrazione, chiamata così a confrontarsi sul piano dei risultati raggiunti e dell'esito prodotto dalle politiche perseguite, occupa un posto centrale nel programma per la trasparenza dell'azione amministrativa, si rende necessario garantire che le informazioni di maggior rilievo siano semplici e comprensibili.

## **5. Monitoraggio**

L'analisi dei dati presenti e pubblicati sul portale assumerà carattere permanente.

Per verificare l'esecuzione della attività programmate il Responsabile della Trasparenza attiverà inoltre un sistema di monitoraggio, costituito dalle seguenti fasi:

- l'utilizzo di *audit* svolti durante le verifiche del sistema di qualità che si pongono come obiettivo anche il controllo periodico dei tempi, della trasparenza e dell'accesso ai procedimenti;
- predisposizione, con periodicità annuale, di rapporti da parte dei Dirigenti sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, con riferimento alle sezioni o sottosezioni del sito web istituzionale di cui ciascuno di essi è responsabile o comunque con riferimento ai dati che ciascuno ha l'obbligo di fornire, al fine di monitorare sia il processo di attuazione del Programma sia l'utilità ed usabilità dei dati inseriti;
- pubblicazione sul sito, con cadenza annuale, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma nella quale saranno indicati gli scostamenti dal programma originario e le relative motivazioni, nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi;
- trasmissione dei rapporti e della pubblicazione di cui alle lettere precedenti, con eventuali osservazioni, da parte del Responsabile della Trasparenza ai componenti del Nucleo di Valutazione, i quali la utilizzeranno per la loro attività di verifica, per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e, eventualmente, per segnalare inadempimenti.